



17085-21

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

Enrico Giuseppe Sandrini	- Presidente -	Sent. n. sez. 180/21
Domenico Fiordalisi		CC – 20/1/2021
Palma Talerico		
Daniele Cappuccio		R.G.N. 23645/20
Carlo Renoldi	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Sassari in data 12/5/2020;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;

letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con ordinanza del 26/6/2018, il Magistrato di sorveglianza di Sassari dispose, in accoglimento del reclamo di (omissis) , che la Direzione della Casa di reclusione di (omissis) consentisse al detenuto l'acquisto, tramite l'impresa di mantenimento, di CD e di un supporto per ascoltarli.

Con successivo decreto del 24/10/2019, lo stesso Magistrato dichiarò non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di ottemperanza ex art. 35-bis, comma 7, Ord. pen., avendo la Direzione della Casa circondariale di (omissis) comunicato che, nelle more, egli era stato autorizzato all'uso del lettore e dei relativi CD, all'interno della sua camera detentiva, dalle 7:00 alle 20:00.

1.1. Con successiva richiesta, il detenuto lamentò che la prima ordinanza era stata solo parzialmente ottemperata, posto che la Direzione della Casa di reclusione di (omissis) gli aveva consentito la fruizione del lettore CD solo per 13 ore al giorno, mentre era suo interesse ascoltare la musica soprattutto nelle ore serali/notturne, essendo impegnato, durante la giornata, in altre attività (studiare, usare il *computer* ecc.) e dovendosi fare riferimento, per analogia, alla disciplina concernente l'utilizzo della radio, consentito senza limiti di orario.

Con ordinanza in data 12/5/2020, il Magistrato di sorveglianza di Sassari dichiarò non luogo a deliberare in ordine alla richiesta di esatta ottemperanza avanzata da (omissis), rilevando che la problematica lamentata circa il tempo di utilizzo dell'apparecchio era stata risolta, come riconosciuto in udienza dall'interessato. Quanto, poi, alla circostanza che a (omissis) egli non fosse mai riuscito ad acquistare nessun CD dell'artista da lui gradita, in quanto non reperibile nei negozi commerciali del luogo e alla conseguente richiesta di nomina di un commissario *ad acta* per imporre all'impresa di mantenimento di reperire comunque il bene richiesto, il Magistrato di sorveglianza osservò che l'Amministrazione penitenziaria non aveva posto ostacoli al soddisfacimento dell'interesse del detenuto all'acquisto dei beni, non andato a buon fine per oggettive e contingenti difficoltà nel reperirli; difficoltà che l'impresa di mantenimento avrebbe potuto risolvere in futuro.

2. (omissis) ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento, per mezzo del difensore di fiducia, avv. (omissis), deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 666, comma 2, cod. proc. pen. e 35-bis, comma 5, Ord. pen., per mera apparenza della motivazione del provvedimento impugnato. In particolare, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che il Magistrato di sorveglianza, a fronte della nota dell'impresa di mantenimento che aveva comunicato l'irreperibilità dei beni richiesti nei negozi del luogo in cui è situato l'istituto penitenziario, avrebbe dovuto disporre l'ottemperanza del primo provvedimento nominando un commissario *ad acta* che ordinasse alla stessa impresa di acquistare i CD musicali presso negozi anche distanti dall'istituto penitenziario o disponendo la possibilità di riceverli tramite pacco postale attraverso i familiari.

3. In data 28/10/2020, è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

2. Si è già evidenziato che l'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza di Sassari aveva accolto, originariamente, il reclamo del detenuto aveva disposto che la Direzione del carcere in cui (omissis) era ristretto consentisse l'acquisto dei CD musicali dal medesimo richiesti e del relativo supporto per l'ascolto; e che detto acquisto dovesse avvenire tramite l'impresa di mantenimento, ovvero attraverso lo strumento operativo che, in concreto, consente ai detenuti l'acquisto di beni al cd. sopravvitto, servizio gestito dall'impresa stessa.

Ne consegue, dunque, la manifesta infondatezza della pretesa avanzata da (omissis) in relazione al fatto che il suo diritto, pur giudizialmente riconosciuto, dovesse essere soddisfatto, in via di ottemperanza, attraverso l'autorizzazione all'acquisto per corrispondenza o attraverso l'invio del bene da parte dei familiari *et similia*. Modalità, queste, chiaramente difformi rispetto alla statuizione contenuta nel primo provvedimento.

3. Analogamente, deve escludersi che il riconoscimento, da parte del Magistrato di sorveglianza, della possibilità di acquistare dei CD da parte del detenuto possa consentirgli di azionare il rimedio dell'ottemperanza in relazione a una particolare e specifica tipologia di beni, pur riconducibili alla medesima categoria merceologica indicata nel provvedimento, cui sola si riferiva la relativa statuizione.

Sotto altro profilo, deve escludersi che la temporanea indisponibilità di un bene e, dunque, la contingente, oggettiva impossibilità, da parte dell'Amministrazione penitenziaria, di adempiere al *decisum* del Magistrato di sorveglianza possa configurare una violazione, o comunque un aggiramento, delle statuizioni giurisdizionali, tale da giustificare la procedura di ottemperanza. Ne consegue, pertanto, anche sotto tale profilo, la manifesta infondatezza delle prospettazioni contenute in ricorso.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché

quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.


### PER QUESTI MOTIVI

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 20/1/2021

Il Consigliere estensore

Carlo Renoldi



Il Presidente

Enrico Giuseppe Sandrini

